

COMUNE DI GRUMO NEVANO
(Città Metropolitana di Napoli)

COPIA/ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO
ADOTTATA CON I POTERI DI CUI ALL'ART. 48 DEL D. LGS. N. 267/2000

N. 38

Categoria XII Classe --

OGGETTO: Gestione anagrafica dei cittadini “senza tetto” e “senza fissa dimora”. Istituzione di una via fittizia territorialmente non esistente.

L'anno **2018** il giorno **23** del mese di **ottobre** alle ore **13,00** nel Comune suddetto e nella casa Comunale.

Premesso che con Decreto del Presidente della Repubblica del 9 agosto 2018, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 207 del 06.09.2018, il Consiglio comunale di Grumo Nevano è stato sciolto e il dott. **Demetrio Martino**, Vice Prefetto Vicario della Prefettura di Napoli, è stato nominato Commissario Straordinario per la provvisoria gestione del Comune di Grumo Nevano;

il Commissario Straordinario, dott. **DEMETRIO MARTINO**, con l'assistenza del Segretario comunale dott. **VITTORIO FERRANTE**:

vista l'allegata proposta deliberativa relativa all'oggetto;

acquisito sulla stessa il prescritto parere di regolarità tecnica, reso a norma dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, nonché il parere di conformità reso dal Segretario comunale su disposizione del Commissario Straordinario;

ritenutala meritevole di approvazione;

con i poteri della Giunta comunale di cui all'art. 48 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267:

DELIBERA

di approvare l'allegata proposta relativa all'oggetto dando atto che, per l'effetto, il dispositivo della medesima è da intendersi qui integralmente riportato e trascritto;

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Proponente: Responsabile del VII Settore Demografia e Statistica - Dott. Carlo Cirillo.

Gestione anagrafica dei cittadini "senza tetto" e "senza fissa dimora". Istituzione di una via fittizia territorialmente non esistente.

Visto l'articolo 1 della Legge 24.12.1954, n° 1228 *"Ordinamento delle anagrafi della popolazione residente"* secondo capoverso, che recita *"Nell'anagrafe della popolazione residente sono registrate le posizioni relative alle singole persone, alle famiglie ed alle convivenze che hanno fissato nel comune la residenza, nonché le posizioni relative alle persone senza fissa dimora che hanno stabilito nel comune il proprio domicilio"*;

Considerato che, secondo quanto stabilito dall'articolo 43 del codice civile e dall'articolo 1 del D.P.R. 30 Maggio 1989, n. 223, la residenza ed iscrizione anagrafica coincidono con il luogo ove il cittadino ha la propria dimora abituale;

Dato atto che l'articolo 2, comma 1, della Legge 24.12.1954, n° 1228, prescrive l'obbligo per chiunque di avere una propria iscrizione anagrafica, precisando, nel comma 3, che *"la persona che non ha fissa dimora si considera residente nel comune dove ha stabilito il proprio domicilio e, in mancanza di questo, nel comune di nascita"*;

Considerato che l'articolo 2, comma 3 della Legge 24 Dicembre 1954, n. 1128, così come sostituito dall'articolo 3, comma 38 della Legge 15 Luglio 2009 n. 94 recante *"Disposizioni in materia di sicurezza pubblica"*, stabilisce che le persone senza fissa dimora si considerano residenti nel comune dove hanno stabilito il proprio domicilio, ossia, ai sensi del codice civile, il luogo in cui esse hanno stabilito la sede principale dei propri affari ed interessi;

Visto il successivo comma 4 circa l'istituzione presso il Ministero dell'Interno di un apposito registro nazionale delle persone senza fissa dimora;

Considerato che il suddetto registro nazionale delle persone che non hanno fissa dimora è stato istituito con D.M. dell'Interno del 06.07.2010 e che i comuni sono tenuti ad alimentare tale registro attraverso il sistema INA-SAIA;

Viste, altresì, le *"Avvertenze, note illustrative e norme A.I.R.E., Metodi e Norme, serie B - n° 29 - edizione 1992"* edite dall'I.S.T.A.T., dove viene fornita la seguente definizione di persona senza fissa dimora: *"La persona senza fissa dimora è, ai fini anagrafici, chi non abbia in alcun comune quella dimora abituale che è elemento necessario per l'accertamento della residenza (girovaghi, artisti delle imprese spettacoli viaggianti, commercianti e artigiani ambulanti, etc...) per cui, quindi, si è adottato il criterio dell'iscrizione anagrafica nel comune di domicilio; il domicilio, infatti, è l'unico elemento che possa legare il senza fissa dimora ad un determinato comune. Peraltro l'iscrizione anagrafica nel comune di domicilio va incontro ai legittimi interessi del cittadino senza fissa dimora, conferendogli la possibilità di iscriversi nell'anagrafe di quel comune che possa essere considerato, nei continui spostamenti dipendenti dalla natura della sua attività professionale, come quello dove più frequentemente egli fa capo, ovvero ha dei parenti o un centro d'affari o un rappresentante o addirittura il solo recapito e che per lui sia più facilmente raggiungibile per ottenere le certificazioni anagrafiche occorrenti"*;

Vista la Circolare del Ministero dell'Interno, Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali, n. 22 del 22.07.2010, con cui vengono determinate le modalità di funzionamento del registro nazionale delle persone senza fissa dimora, giusto il suddetto Decreto Ministeriale del 06.07.2010;

Considerato che le istruzioni impartite dall'ISTAT *"Avvertenze, note illustrative e norme A.I.R.E., Metodi e Norme, serie B - n° 29 - edizione 1992"* dispongono che *"in analogia al censimento, che prescrive l'istituzione in ogni comune di una sezione speciale "non territoriale" nella quale vengono elencati e censiti come residenti tutti i senza tetto, si ravvisa la necessità che anche in anagrafe venga istituita una via, territorialmente non esistente, ma conosciuta con un nome convenzionale dato dall'Ufficio di Anagrafe, dove verranno iscritti con numero progressivo dispari sia i senza tetto risultanti al censimento, sia i senza fissa dimora che eleggano domicilio nel comune; per altre simili necessità, ma al di fuori dei casi sopraccitati, potrà essere utilizzata la stessa via con i numeri progressivi pari"*;

Riconosciuta la obbligatorietà della iscrizione nell'apposito registro nazionale dei senza fissa dimora, qualora ce ne sia richiesta e ne ricorrano le condizioni;

Visto il contenuto della "Guida alla vigilanza anagrafica - Metodi e Norme - n° 48, edizione 2010", edita dall'I.S.T.A.T., ove si precisa che "nulla impedisce che, una volta individuati i luoghi che sintetizzano il concreto vivere del senza tetto, l'iscrizione sul territorio del comune avvenga presso una via fittizia, quale quella indicata dall'I.S.T.A.T.";

Tutto quanto sopra premesso:

PROPONE

Per i motivi tutti cui di cui in premessa, in attuazione delle istruzioni ISTAT "Avvertenze, note illustrative e norme A.I.R.E., Metodi e Norme, serie B - n° 29 - edizione 1992", di istituire una via territorialmente non esistente con il nome convenzionale di "Via degli Olmi" dove verranno iscritti sia i "senza tetto", sia i "senza fissa dimora" che eleggono domicilio nel Comune ma che in realtà non hanno un vero e proprio recapito nel Comune stesso.

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione ai sensi del I comma dell'art. 49 del D.lgs. 267/2000.

Addi' 10/10/18

Il Responsabile del Settore

Dott. Carlo Cirillo

Si esprime parere favorevole in ordine alla conformità della presente proposta di deliberazione alle leggi, allo statuto e ai regolamenti.

Addi' 18.10.18

IL Segretario Generale
Dott. Vittorio Ferrante

Del che si è redatto il presente verbale che, approvato, viene così sottoscritto:

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

f.to dott. Demetrio Martino

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to dott. Vittorio Ferrante

PER COPIA CONFORME: 23/10/2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
dott. Vittorio Ferrante

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio:

A T T E S T A

- Che la presente deliberazione:

Ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, viene pubblicata all'albo pretorio on line di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 23/10/2018

- Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 23/10/2018

[] non essendo soggetta a controllo ed essendo decorsi dieci giorni dalla sua pubblicazione (art. 134, comma 3, del D. Lgs. n. 267/2000);

[X] perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000);

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to dott. Vittorio Ferrante